

# **LQ** *The Lab's Quarterly*

---

2020 / a. XXII / n. 2 (aprile-giugno)

---

**DIRETTORE**

Andrea Borghini

**VICEDIRETTRICE**

Roberta Bracciale

**COMITATO SCIENTIFICO**

Françoise Albertini (Corte), Massimo Ampola (Pisa), Gabriele Balbi (Lugano), Andrea Borghini (Pisa), Matteo Bortolini (Padova), Lorenzo Bruni (Perugia), Massimo Cerulo (Perugia), Franco Crespi (Perugia), Sabina Curti (Perugia), Gabriele De Angelis (Lisboa), Paolo De Nardis (Roma), Teresa Grande (Cosenza), Elena Gremigni (Pisa), Roberta Iannone (Roma), Anna Giulia Ingellis (València), Mariano Longo (Lecce), Domenico Maddaloni (Salerno), Stefan Müller-Doohm (Oldenburg), Gabriella Paolucci (Firenze), Massimo Pendenza (Salerno), Eleonora Piromalli (Roma), Walter Privitera (Milano), Cirus Rinaldi (Palermo), Antonio Viedma Rojas (Madrid), Vincenzo Romania (Padova), Angelo Romeo (Perugia), Ambrogio Santambrogio (Perugia), Giovanni Travaglini (The Chinese University of Hong Kong).

**COMITATO DI REDAZIONE**

Luca Corchia (Segretario), Roberta Bracciale, Massimo Cerulo, Marco Chiappesi (Referente linguistico), Cesar Crisosto (Sito web), Elena Gremigni (Revisioni), Francesco Grisolia (Recensioni), Antonio Martella (Social network), Gerardo Pastore (Revisioni), Emanuela Susca.

**CONTATTI**

[thelabs@sp.unipi.it](mailto:thelabs@sp.unipi.it)

I saggi della rivista sono sottoposti a un processo di double blind peer-review. La rivista adotta i criteri del processo di referaggio approvati dal Coordinamento delle Riviste di Sociologia (CRIS): [cris.unipg.it](http://cris.unipg.it)  
I componenti del Comitato scientifico sono revisori permanenti della rivista. Le informazioni per i collaboratori sono disponibili sul sito della rivista: <https://thelabs.sp.unipi.it>

ISSN 1724-451X



Quest'opera è distribuita con Licenza  
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

---

“The Lab’s Quarterly” è una rivista di Scienze Sociali fondata nel 1999 e riconosciuta come rivista scientifica dall’ANVUR per l’Area 14 delle Scienze politiche e Sociali. L’obiettivo della rivista è quello di contribuire al dibattito sociologico nazionale ed internazionale, analizzando i mutamenti della società contemporanea, a partire da un’idea di sociologia aperta, pubblica e democratica. In tal senso, la rivista intende favorire il dialogo con i molteplici campi disciplinari riconducibili alle scienze sociali, promuovendo proposte e special issues, provenienti anche da giovani studiosi, che riguardino riflessioni epistemologiche sullo statuto conoscitivo delle scienze sociali, sulle metodologie di ricerca sociale più avanzate e incoraggiando la pubblicazione di ricerche teoriche sulle trasformazioni sociali contemporanee.

---



# *The Lab's Quarterly*

---

2020 / a. XXII / n. 2 (aprile-giugno)

## **MONOGRAFICO**

---

“Il conflitto sociale nell’era dei robots e dell’intelligenza artificiale”,  
a cura di Mariella Nocenzi (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) e  
Alessandra Sannella (Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale)”

Roberto Cipriani	<i>Presentazione</i>	9
Mariella Nocenzi, Alessandra Sannella	<i>Quale conflitto sociale nell’era dei robots e dell’intelligenza artificiale?</i>	13
Riccardo Finocchi, Mariella Nocenzi, Alessandra Sannella	<i>Raccomandazioni per le future società</i>	31
Franco Ferrarotti	<i>La catarsi dopo la tragedia. Le condizioni del nuovo umanesimo</i>	33
Marco Esposito	<i>La tecnologia oltre la persona? Paradigmi contrattuali e dominio organizzativo immateriale</i>	45
Alex Giordano	<i>Tecnica e creatività – Societing 4.0. Per un approccio mediterraneo alle tecnologie 4.0</i>	57
Paolo De Nardis	<i>Il conflitto sociale. Tra ideologie della digitalizzazione e intelligenze artificiali</i>	69
Vittorio Cotesta	<i>Tecnica e società. Il caso della Fabbrica integrata Fiat a Melfi</i>	87
Antonio La Spina	<i>Trasformazioni del lavoro e conflitti</i>	101
Lucio Meglio	<i>Evoluzione tecnologica e tecnologie educative in una società conflittuale</i>	119
Martina Desole	<i>Bias and Diversity in Artificial Intelligence – the European approach. The different roots of bias and how diversity can help overcoming it</i>	129

Renato Grimaldi, Sandro Brignone, Lorenzo Denicolai, Silvia Palmieri	<i>Intelligenza artificiale, robot e rappresentazione della conoscenza</i>	143
Michele Gerace	<i>Il conflitto ideale</i>	163

### **LIBRI IN DISCUSSIONE**

---

Angelo Romeo	<i>Maria Cristina Marchetti (2020)</i> , Moda e politica. La rappresentazione simbolica del potere	175
Domenico Maddaloni	<i>Edmond Goblot (2019)</i> . La barriera e il livello. Studio sociologico sulla borghesia francese moderna, a cura di Francesco Pirone	181
Luca Corchia	<i>Francesco Antonelli (2019)</i> . Tecnocrazia e democrazia. L'egemonia al tempo della società digitale	185



**MONOGRAFICO**

*Il conflitto sociale nell'era dei robots e dell'intelligenza artificiale*

A cura di

Mariella Nocenzi

(Università degli Studi di Roma "La Sapienza")

Alessandra Sannella

(Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale")





# **LA TECNOLOGIA OLTRE LA PERSONA?**

## **Paradigmi contrattuali e dominio organizzativo immateriale**

di *Marco Esposito*\*

### *Abstract*

---

*Technology beyond the human person: contractual paradigms and immaterial organization domain. Labour Relations and AI*

The paper outlines some legal perspectives useful to represent the impact of robotics and AI on the contractual framework of employment relations. This impact is based, first of all, on the Dependence (technical and functional but also economic and social) of the human person with respect to imposed commands, mechanisms and processes, which are immanent in technological and digital devices and in the applications of artificial intelligence. The basic themes are the Employee's Rights (health and safety; professionalism; training; remuneration; working time and privacy); Sources and Models of regulatory intervention; and also the theme of the new, possible forms of collective representation of work's values.

### *Keywords*

---

Regulation; Labour; AI; Employee

---

\* MARCO ESPOSITO è Professore Ordinario di Diritto del lavoro nell'Università di Napoli Parthenope; studia da molto tempo le principali dinamiche, giuridiche e istituzionali, del mercato del lavoro.

Email: [marco.esposito@uniparthenope.it](mailto:marco.esposito@uniparthenope.it)

<https://doi.org/10.13131/1724-451x.labsquarterly.axxii.n2.45-56>

---

## 1. LE COORDINATE: UNA BREVE PREMESSA SUL CONTESTO

L'applicazione al mondo del lavoro dell'intelligenza artificiale e della robotica, nonché alcune inedite correlazioni tra espansione tecnologica e realizzazione professionale della persona, rimandano a temi riflessivi di vivida attualità. Attualità resa in qualche misura parossistica dall'emergenza socio-sanitaria innescata dalla pandemia del Covid -19.

La fungibilità del lavoro delle macchine con quello delle persone, in un contesto di salvaguardia della salute di queste (si pensi alla sanificazione degli ambienti per il tramite di macchine intelligenti; così come ai controlli sanitari), insieme con la repentina, necessitata diffusione dello *smart work* (lavoro agile) e del telelavoro hanno materializzato due degli innumerevoli aspetti della complessa relazione tra lavoro umano e progresso tecnologico.

Si tratta, peraltro, di aspetti virtuosi, che sovente nelle indagini scientifiche sono valorizzati come faccia positiva del progressivo, futuro mondo del lavoro; paradossale, e per certi versi densa di contrappassi, è che la scaturigine di questa evidenza si produca in relazione a eventi così drammatici per il genere umano.

Non c'è però dubbio, dunque, che i recenti sconvolgimenti pandemici abbiano impresso direzioni concrete e accelerazione effettiva al dibattito intorno: al trattamento dei Big Data (si pensi al loro uso nel tracciamento epidemiologico), agli sviluppi della IA (in funzione, ad esempio, predittiva dei cicli virali) e alla dematerializzazione dei luoghi di lavoro. Probabilmente squarciando qualche velo e innovando stereotipi prospettive di analisi.

Recedono e si diluiscono, ad esempio, i timori delle negative ricadute occupazionali. Ricadute, peraltro, oggetto di valutazioni diversificate non affatto convergenti; a fronte di visioni allarmate non poche analisi – e già da tempo – invitano a rivisitare la problematica nell'ottica della costruzione di “un nuovo paradigma occupazionale” (tra gli altri: Cervasco, Corvalin, Le Fevre Cervini 2019; *adde* Ichino 2017). Vi è, quindi, la conferma indiretta che l'aspetto occupazionale, pur rappresentando un profilo significativo, non merita al momento tutte le nostre attenzioni. E ciò perché abbiamo limpida, davanti agli occhi, la combinazione essenziale e fruttuosa tra fattore umano e impiego delle macchine; il reale avversario dell'incremento dei tassi di occupazione è, a mio parere, la mancanza di progetti di sviluppo sociale ed economico adeguati ai tempi.

Assume plasticamente senso, pertanto, un invito metodologico di Remo Bodei – che condivido e faccio mio – a non farsi stringere nella

---

tenaglia della dicotomia “catastrofismo vs. feticismo tecnologico”; a non contrapporre frontalmente l’uomo e la macchina nel riflettere e analizzare l’impatto della tecnologia sul lavoro delle persone (Bodei 2019: 299-300). Solo in tale ottica il giurista può accostarsi a questi fenomeni. E in questa prospettiva mi limiterò a impostare una sorta di breve promemoria delle questioni più rilevanti, cercando di centrare le premesse e le condizioni, teoriche e interpretative, essenziali a consentire una rappresentazione e un inquadramento dei problemi della robotica e della IA nella prospettiva del diritto e, in particolare, del diritto del lavoro. Osservando, sin da subito, che vedo sullo sfondo il riproporsi – evidentemente contestualizzato alla presente stagione storica – di quella endiadi “individuale-collettivo” che ha costituito la cifra distintiva del diritto del lavoro fin dalle sue origini. Scorgo, in altre parole, i rischi di un’ulteriore disgregazione della dimensione collettiva del lavoro (già Beck 2000: 232-33) e, conseguentemente, l’importanza di una sua rinnovata valorizzazione nel governo delle relazioni economico-sociali.

Lo sviluppo delle pagine che seguono si articolerà, quindi, in tre capitoli fondamentali: la sintetica focalizzazione dei diritti coinvolti; l’analisi del sistema normativo – quindi, fonti e tecniche di regolazione – con un’enfasi particolare sulle prospettive della negoziazione collettiva; infine, alcune riflessioni sulle possibili tendenze e sull’effettiva funzione del diritto.

## **2. LA CENTRALITA’ DEI DIRITTI FONDAMENTALI**

Il tema dei diritti fondamentali è il centro della nostra discussione; da un punto di vista giuridico la grande sfida che si apre è quella di una tassonomia alternativa dei diritti fondamentali legata alle nuove tecnologie, ma anche di nuove tecniche e modelli regolativi.

Il coinvolgimento dei diritti fondamentali della persona si manifesta su diversi piani; e di sicuro alcuni di essi non sono al momento nemmeno prefigurabili e men che meno passibili di schematismi teorico-ricostruttivi.

Mi limito a prefigurare tre ambiti nodali, al cui interno la considerazione e la tutela dei diritti della persona viene incisa dalla robotica e dalla IA.

### *2.1. I diritti di cittadinanza attiva e i limiti della democrazia digitale*

Il primo piano è quello dei diritti di cittadinanza, in un’ottica di conservazione universale di essenziali prerogative di partecipazione,

---

civile e politica, alle decisioni riguardanti la vita delle comunità.

La democrazia digitale sconta molte limitazioni sostanziali e non vi è dubbio che una trasparente procedimentalizzazione delle deliberazioni, parlamentari e governative, quando esse risultino indirizzate e sorrette da processi di analisi algoritmica, impone un pieno possesso in capo alle comunità di tutte le informazioni riguardanti i passaggi e le impostazioni dell'esito decisionale finale.

Da un altro punto di vista bisogna, poi, confrontarsi con i problemi del sostegno a nuove forme di assistenza e di welfare inclusivo, nella prospettiva di una società che dovrà indubbiamente reggere l'impatto di un forte analfabetismo tecnologico e di sacche specifiche di disoccupazione, legate alla selettività delle nuove occasioni di lavoro.

## 2.2. *Le libertà attive*

Vi sono poi, direttamente connesse, le libertà individuali (di pensiero, di associazione, di culto e di movimento), e in specie il contenitore generale del diritto alla riservatezza.

Ancora una volta i recenti accadimenti pandemici stanno contribuendo a focalizzare in concreto i sacrifici che esse potrebbero dover sopportare in un contesto di controllo digitale diffuso, tanto integrale quanto invasivo. I tradizionali temi della privacy sono solo una porzione della più articolata e complessa questione: il punto è, oggi, quello degli effetti giuridici, sul versante della traduzione politica e commerciale, dell'organizzazione dei dati inerenti alla vita delle persone. E non solo; una questione che risulta assolutamente centrale attiene ai limiti di scelte limitative delle libertà della persona fondate su valutazioni di IA non coerentemente, ovvero limpidamente, supportate da presidi di legittimazione democratica e da rigorosi sistemi di *Accountability* politico-istituzionale.

Si tratta di aspetti che nel loro insieme si riversano su un'ulteriore, fondamentale prerogativa attiva, che è, al tempo, presupposto e conseguenza di un compiuto riconoscimento dei diritti fondamentali: il diritto a un giusto processo. È evidente che la pervasività delle funzioni e delle applicazioni della IA limita fortemente le possibilità di una effettiva ed efficace azione giudiziale a sostegno dei diritti di ciascuno; è una preoccupazione reale e attuale, molto ben sottolineata in diversi documenti in materia, anche operativi, di associazioni professionali rappresentative (CCBE, 2020).

---

### *2.3. Dominio organizzativo immateriale e composizione dei tempi di vita e di lavoro*

Il piano sul quale le mie competenze si andranno ora a concentrare è quello delle ricadute degli sviluppi della IA nel contesto della relazione di dipendenza che contraddistingue lo scambio lavoro/retribuzione.

In questo cono di analisi lo scenario più utile da raffigurare e ricostruire attiene, anzitutto, alla dinamica organizzativa che avvolge la relazione tra prestazione di lavoro e il complesso imprenditoriale in cui questa si svolge. Attiene, dunque, ai tratti della dipendenza – la subordinazione: tecnico-funzionale ma, sempre più, anche economica e sociale – della persona dall’insieme dei comandi, dei meccanismi e dei processi etero diretti e imposti – con varie forme e spessore – dall’azione produttiva del capitale e dei suoi mezzi strumentali.

Il digitale avanzato sublima l’immanenza del potere economico-aziendale nell’organizzazione e accentua i margini di verticalizzazione gerarchica comunque connaturali alle dinamiche direttive imprenditoriali (cfr. Bavaro 2019: 53). E l’impatto di forme di direzione immateriale della prestazione lavorativa non riguarda il futuro ma il presente del diritto del lavoro. Le modifiche allo Statuto dei lavoratori di ormai cinque anni fa – ispirate sostanzialmente dall’incessante progresso di evoluzione tecnologica dei contesti lavorativi – sono solo un assaggio delle imponderabili possibilità di crescita del perimetro della subordinazione; eppure hanno già radicalmente mutato l’assetto «di governo del sistema di potere nei confronti dei controlli, della riservatezza, della mobilità professionale» (Gottardi 2018).

Questo campo di analisi è molto ampio. Anche perché su un versante valoriale i diritti del lavoro sono tutti inerenti a prerogative essenziali e fondamentali della persona; siamo dentro un complesso relazionale dove i beni sono sempre beni assoluti, sebbene condizionabili, e corrispondono a istanze di libertà e dignità.

La salute e la sicurezza, in primo luogo, pensando alla diversa gravosità di un lavoro apparentemente più libero ma sicuramente incentrato sulla diluizione dei confini tra tempi di vita e tempi della produzione (si pensi al dibattito sul diritto alla disconnessione, nelle sue varie declinazioni). La professionalità, vista dinamicamente anche nella prospettiva della formazione permanente; quest’ultima considerata come ineludibile chiave organizzativa per consentire l’accompagnamento, contiguo e sincrono, delle competenze personali alle trasformazioni del lavoro digitale. La riservatezza, poi, ovviamente. E per finire il diritto ad una retribuzione adeguata, così come a più moderni strumenti di sostegno

---

al reddito sia degli occupati coinvolti in lavorazioni saltuarie o frammentate sia dei disoccupati.

### **3. LE FONTI: FLESSIBILITÀ TIPOLOGICA E SELF REGULATION COME PARADIGMA CONTRATTUALE**

Quanto il Diritto presidia l'importante catalogo dei diritti sopra passati in rassegna?

La risposta non è facile; quel che può affermarsi con nettezza – almeno a mio modo di vedere – è che l'avanzamento delle questioni della robotica e dell'espansione della IA impone una revisione dell'assetto tradizionale delle fonti e della sistematica della *Rule of law*.

La strada è quella di segnare il (e vigilare sul) confine tra persona e macchine intelligenti; bisogna impostare fonti e modelli regolativi che sappiano equilibrare, in un'ottica partecipativa e di emancipazione sociale, espansione della IA e valori della persona. La parola chiave è *effettività*; da intendersi come capacità reale di una regola, e del suo processo di formazione, di imporsi con forza cogente ai suoi destinatari ovvero di essere accolta e rispettata.

La norma deve tracciare il perimetro delle possibilità e delle responsabilità, ma ancora più rilevante sarà la connessione tra regole e comportamenti personali. Ancora una volta l'emergenza sanitaria potrebbe fornirci insegnamenti utili ed è chiaro che all'interno di un quadro così dinamico e complesso anche semplici indirizzi istituzionali rappresentano una possibile, utile partenza per un nuovo diritto.

#### *3.1. Soft law e hard law: è possibile una gerarchia funzionale?*

Bisogna anzitutto mettere a fuoco che pochi ordinamenti giuridici hanno codificato con atti formali tipici aspetti davvero puntuali, e direttamente conferenti, in materia di robotica e IA. Numerose sono le ricerche e le analisi che hanno osservato i vari approcci e tentativi di intervento regolativo (Atabekov, Yastrebov 2018; Di Viggiano 2018; Taddei Elmi, Romano 2016; Stradella 2019). Ma ancora oggi i giuristi devono muoversi tra la valorizzazione del quadro legale vigente e gli squarci prospettici offerti da documenti istituzionali non cogenti.

Nell'interpretazione di questi frammenti di sistemi giuridici occupano una posizione centrale, a livello europeo, due importanti Risoluzioni del Parlamento europeo, del 2017 e del 2019. La prima del 16 febbraio 2017, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto

---

civile sulla robotica; la seconda del 12 febbraio 2019 sulla politica industriale europea in materia di robotica e IA. In particolare, la risoluzione del 2017 compie una prima valutazione dell'impatto della robotica e dell'intelligenza artificiale, pur insistendo in quel caso nel campo del diritto civile. Tuttavia il perimetro della risoluzione rompe gli argini del diritto civile così come accademicamente concepito; invero, i toni della risoluzione attengono ad un diritto civile dei privati in seno alle loro relazioni economico-sociali; assumendo, dunque, un'accezione più ampia all'interno della quale sicuramente vi rientra anche il diritto delle relazioni di lavoro. Ritengo che tale risoluzione - pur trattandosi di una raccomandazione in vista di azioni e codificazioni future - fornisca già una serie di indicazioni operative. Penso, ad esempio, alla previsione di un'Agenzia europea, ossia di un organo istituzionale chiamato a svolgere funzioni di *authority* sull'avanzata di tali fenomeni; funzioni che nella Risoluzione del 2019 si arricchiscono con la previsione di una precisa missione regolamentare di tale soggetto «per l'intelligenza artificiale e il processo decisionale algoritmico». Certo è un mero indirizzo ma testimonia la possibilità di un'Europa capace di rispondere alle sfide, indirizzando le nuove tecnologie al recupero del rispetto della persona e della tutela dei diritti fondamentali.

Viceversa ben più denso di implicazioni prescrittive è il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) non a caso citato anche nelle due Risoluzioni sopra richiamate.

Si tratta indubbiamente di uno strumento legislativo capace di porre un argine all'invasione delle nuove tecnologie e della robotizzazione, anche con particolare riguardo all'ambito delle relazioni di lavoro.

Si pensi, ad esempio, ai risvolti dell'art. 22 del GDPR, il quale pone condizioni generali di tutela delle persone contro l'utilizzo degli algoritmi di profilazione (sulle questioni strettamente giuslavoristiche, tra gli altri, Maio 2018, 1436; Dagnino 2019: 193). Un'evidente applicazione di questa norma potrebbe essere l'ambito dell'accesso al mercato del lavoro e, in particolare, alle occasioni di lavoro. Sarebbe irregolare, quindi, una valutazione curriculare del lavoratore esclusivamente ad opera di algoritmi, là dove giungesse ad un automatico esito sfavorevole, senza alcuna possibilità di inserire un'istanza umana nel processo motivazionale.

Il problema centrale è quindi, ancora una volta, quello della tracciabilità degli algoritmi e della loro trasparenza; vale a dire il problema della percorribilità del processo motivato in ordine alla scelta-risultato della sequenza tecnologica. Si tratta di applicare una tecnica diffusa nei modelli di legislazione tradizionali, vale a dire la procedimentalizzazione

---

dell'esercizio di una prerogativa e di un potere.

La procedimentalizzazione consente un doppio ordine di valutazione della legittimità delle condotte: giudiziale e sindacale.

Affiorano, allora, suggestioni utili a immaginare una nuova stagione del diritto. In particolare, proprio il Diritto del lavoro nasce con la rivoluzione industriale e con l'esigenza di intervenire in un quadro anomico e senza regole, al fine di instaurare un nuovo assetto della convivenza civile e delle questioni sociali. Oggigiorno ci troviamo al cospetto di una rivoluzione altrettanto importante ma in un quadro socio-normativo diverso e con nuovi problemi. La cornice nella quale ci muoviamo, non più di totale anomia, già contiene alcune regole di fondo, sulle quali dobbiamo interrogarci chiedendoci come ricondurle a effettività e come implementarle.

Ecco perché molti studi valorizzano la mediazione interpretativa giudiziale, la centralità dell'opera adeguatrice del diritto vivente giurisprudenziale, come essa si impone nelle fasi costruttive di nuovi diritti e nuove regole (Frosini 2019; Deakin, Markou 2018). Per la stessa ragione, viepiù in considerazione delle evidenti implicazioni economiche delle trasformazioni digitali, si ipotizzano ampi spazi di negoziazione, individuale e collettiva, nonché strumenti e protocolli di *self-regulation*.

E nel governo delle relazioni economico-sociali il contratto di lavoro può (si auspica possa) continuare a svolgere una funzione centrale di mediazione di contrapposti interessi. Si è scritto:

The employment contract is a flexible form which is not tied to the integrated industrial enterprise of the midtwentieth century. As the *Uber* litigation shows, the juridical concepts which underpin the employment model are capable of evolving to meet new turns in the law-technology cycle. Legal evolution, not deregulation, is the way forward for labour law. (Deakin, Markou 2018, 461; v. anche Zoppoli L. 2017; Del Punta, 2019; Bavaro, 2019)

### 3.2. *Il paradigma contrattuale e la rivisitazione del ruolo dell'autonomia collettiva*

Negoziazione (individuale assistita e collettiva) e *self-regulation*, quindi, come paradigmi di una nuova stagione del diritto. Si propone, in altri termini, l'adozione di modelli e strutture di regolazione capaci di conferire un potere sociale di intervento – nella progettazione, l'esecuzione e il monitoraggio delle intraprese tecnologiche – a tutti coloro che partecipano al processo economico-aziendale.

L'idea, che può apparire scontata, della inevitabile re-individualizzazione delle relazioni di lavoro al cospetto della robotica e della IA

---



merita di essere soppesata alla luce di questa possibile e auspicabile valorizzazione dell'autonomia collettiva quale sostegno della volontà individuale. Auspicabile ma meglio sarebbe dire opportuna; non potendo certo negarsi l'utilità di una perimetrazione delle spinte a un neo-contrattualismo liberale.

Il dibattito è in una fase avanzata. Sono numerosi i contributi e le riflessioni – nelle sedi più varie – che invocano e auspicano una nuova stagione contrattuale e di rappresentanza sindacale; una stagione di sperimentazione di forme innovative di coalizione e aggregazione collettiva capaci di rappresentare il complesso mondo del lavoro digitale (Tullini 2018; AA.VV. 2019). Le recenti controversie giudiziali dei *riders* vs. le piattaforme digitali testimoniano la possibilità concreta di un movimento virtuoso che passa attraverso fenomeni di autodeterminazione e azioni collettive sino a trovare accoglienza legislativa: si pensi alla disciplina introdotta nel 2019 proprio su lavoro e piattaforme digitali (d.l. 101/2019). Gli episodi in parola devono convincerci, in pratica, che un movimento dal basso, di moderna acquisizione di coscienza civile e sociale, produce effetti sostanziali sull'assetto regolativo.

Di certo il sindacato tradizionale può partecipare a pieno titolo a questa fase "costituzionale". Purché riesca ad essere protagonista di accordi di nuova generazione. La «contrattazione degli algoritmi» (Gramolati, Sateriale 2019) o l'ipotesi di un «contratto ibrido» (un patto collettivo con appendice significativa in un contratto individuale dai contorni definiti: Bentivogli, Pirone 2019) evocano profondi cambiamenti della cultura sindacale tradizionale.

#### **4. CONCLUSIONI: PARTECIPAZIONE E NUOVA CITTADINANZA**

Voglio ricollegarmi esattamente all'ultimo passaggio del precedente paragrafo per tratteggiare una riflessione finale.

Riprendo un'osservazione introduttiva, là dove ho richiamato l'esigenza di un recupero – indubbiamente difficile – della dimensione solidaristica e collettiva del lavoro delle persone.

Un nuovo moto di regolazione normativa non può prescindere da sedi e istanze di rappresentanza sociale ed economica, inedite per il nostro ordinamento eppur presenti nel progetto costituzionale. Richiamo l'attenzione, a questo punto, sulla previsione dell'art. 46 della Costituzione, secondo cui «*la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende*». Tale dettato costituzionale incarna un principio e un metodo che ritengo doveroso recuperare e valorizzare, in quanto

---

sono intimamente convinto che affrontare le prospettive del futuro richieda un forte sforzo di rappresentanza nei luoghi di lavoro, in una forma appunto partecipativa e collaborativa. Ciò precipuamente al fine di attenuare e gestire rischi e conflitti indubbiamente sullo sfondo della nuova organizzazione immateriale delle imprese e dell'economia globale (Quintarelli 2019).

“Partecipazione” è una parola chiave e decisiva; non casualmente in Paesi che coltivano da molto tempo una seria cultura cogestionale – v. il Green Paper su “Work 4.0” del Ministero del Lavoro tedesco risalente al 2015 – si rimarca il carattere essenziale e ineludibile di un passaggio collettivo delle decisioni e delle scelte su assetti produttivi così tanto strutturalmente influenzati dal progresso tecnologico.

Ancora una volta un monito è segnato dall'attuale crisi sanitaria globale: di fronte a sconvolgimenti ampi e diffusi – e l'espansione della IA è anche questo – l'unica reazione davvero efficace deve necessariamente reggersi su responsabilità comuni e condivise. Da soli, infatti, non ci si salva.

#### **RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

- AA.VV. (2019). *Labour Law Issues*, 5(2): 1-233.
- ATABEKOV, A., YASTREBOV, O. (2018). Legal Status of Artificial Intelligence Across Countries: Legislation on the Move. *European Research Studies Journal*, 21(4): 773-782.
- BAVARO, V. (2019). *Questioni in diritto su lavoro digitale tempo e libertà*. In Alessi, C., Barbera, M., Guaglianone, L. (a cura di), *Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale* (pp. 31 ss). Bari: Cacucci.
- BECK, U. (1999). *Il lavoro nell'epoca della fine del lavoro. Tramonto delle sicurezze e nuovo impegno civile*. Torino: Einaudi, 2000.
- BENTIVOGLI, M., PIRONE, D. (2019). *Fabbrica futuro*. Milano: Egea.
- BODEI, R. (2019). *Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale*. Bologna: il Mulino.
- CCBE (2020). Considerations on the legal aspects of artificial intelligence. In <https://www.osservatorioair.it/ccbe-considerations-on-the-legal-aspects-of-artificial-intelligence>.
- CEVASCO, L.J., CORVALAN, J.G., LE FEVRE CERVINI, E.M. (2019). *Intelligenza artificiale e lavoro. Costruire un nuovo paradigma occupazionale*. Milano: Edizioni di Comunità.
- DAGNINO, E. (2019). *Dalla fisica all'algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica*. Modena: ADAPT University Press.
-

- DEAKIN, S., MARKOU, S. (2018). The Law-Technology cycle and the future of work. *Giornale di Diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 158(2): 445-462.
- DEL PUNTA, R. (2019). *Diritto del lavoro e economia digitale*. In Alessi, C., Barbera, M., Guaglianone, L. (a cura di), *Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale* (pp. 15 ss). Bari: Cacucci.
- DI VIGGIANO, P.L. (2018). Etica, Robotica e Lavoro: profili di informatica giuridica. *Revista Opinao Juridica*, 16(22): 247-266.
- FAIOLI, M. (2018). *Mansioni e macchina intelligente*. Torino, Giappichelli.
- FIRPO, S. (2019). Il *policy-making* ai tempi dell'intelligenza artificiale. Spunti per una nuova generazione di politiche industriali europee di fronte alla rivoluzione tecnologica. *Astrid Rassegna*, 19.
- FROSINI T. (2019). Leggere la Costituzione con la Tecnologia. *Wired*, 90(3).
- GOTTARDI, D. (2018). Da *Frankenstein* ad Asimov: letteratura 'predittiva', robotica e lavoro. *Labour Law Issues*, 4(2): 3-13.
- GRAMOLATI A., SATERIALE G. (2019). *Contrattare l'innovazione digitale*, Roma, Ediesse.
- ICHINO, P. (2017), Le conseguenze dell'innovazione tecnologica sul diritto del lavoro. *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 4: 525-563.
- MAIO, V. (2018). Il diritto del lavoro e le nuove sfide della rivoluzione robotica. *Argomenti di Diritto del lavoro*, 24: 1414 ss..
- QUINTARELLI, S. (2019). *Capitalismo immateriale. Le tecnologie digitali e il nuovo conflitto sociale*. Torino, Bollati Boringhieri.
- STRADELLA E. (2019). La regolazione della robotica e dell'intelligenza artificiale: il dibattito, le proposte, le prospettive. Alcuni spunti di riflessione. *MediaLaws – Riv. Diritto dei Media*, 1: 73-92.
- TADDEI ELMI, G., ROMANO, F. (2016), Il robot tra *ius condendum* e *ius conditum*. *Informatica e Diritto*, 25(1): 115-137.
- TULLINI, P. (2018). L'economia digitale alla prova dell'interesse collettivo. *Labour Law Issues*, 1: 1-9.
- ZOPPOLI, L. (2017). Giustizia distributiva, giustizia commutativa e contratto di lavoro. *Diritti lavori mercati*, 2: 279 ss.
-



Numero chiuso il 30 giugno 2020



---

## ULTIMI NUMERI

### 2020/XXII(1) (gennaio-marzo)

---

- FRANCESCA BIANCHI, *Towards a New Model of Collaborative Housing in Italy*;  
ALESSANDRA POLIDORI, *L'accélération du rythme de vie. Une étude sur les jeunes parisiens*;  
ELENA GREMIGNI, *Produzione, riproduzione e canonizzazione. Le classificazioni sociali nel campo della "professione docente". Il caso degli insegnanti italiani*;  
LUCA MASTROSIMONE, *Globalizing sociology. Lezioni dal caso Taiwan*;  
GIOVANNI ANDREOZZI, *L'"innesto" hegeliano nella psichiatria fenomenologica*;  
STEFAN MÜLLER-DOOHM, *La risonanza dei cittadini del mondo. In conversazione con Harro Zimmermann su Habermas global. Wirkungsgeschichte eines Werks (L. Corchia, S. Müller-Doohm, W. Outhwaite, Hg., Surhrkamp, 2019)*;  
CARLOTTA VIGNALI, *Donato Antonio Telesca (2019). Carcere e rieducazione. Da istituto penale a istituto culturale*;  
ROMINA GURASHI, *Vanni Codeluppi (2018). Il tramonto della realtà. Come i media stanno trasformando le nostre vite*.

### 2020/XXII(2) (aprile-giugno)

---

- ROBERTO CIPRIANI, *Presentazione*;  
MARIELLA NOCENZI, ALESSANDRA SANNELLA, *Quale conflitto sociale nell'era dei robots e dell'intelligenza artificiale?*;  
RICCARDO FINOCCHI, MARIELLA NOCENZI, ALESSANDRA SANNELLA, *Raccomandazioni per le future società*;  
FRANCO FERRAROTTI, *La catarsi dopo la tragedia. Le condizioni del nuovo umanesimo*;  
MARCO ESPOSITO, *La tecnologia oltre la persona? Paradigmi contrattuali e dominio organizzativo immateriale*;  
ALEX GIORDANO, *Tecnica e creatività – Societing 4.0. Per un approccio mediterraneo alle tecnologie 4.0*;  
PAOLO DE NARDIS, *Conflittualità urbana, AI e digitalizzazione*;  
VITTORIO COTESTA, *Tecnica e società. Il caso della Fabbrica integrata Fiat a Melfi*;  
ANTONIO LA SPINA, *Trasformazioni del lavoro e conflitti*;  
LUCIO MEGLIO, *Evoluzione tecnologica e tecnologie educative in una società conflittuale*;  
MARTINA DE SOLE, *Aspetti orizzontali dell'IA, Gli aspetti di genere*;  
RENATO GRIMALDI, SANDRO BRIGNONE, LORENZO DENICOLAI, SILVIA PALMIERI, *Intelligenza artificiale, robot e rappresentazione della conoscenza*;  
MICHELE GERACE, *Il conflitto ideale*;  
ANGELO ROMEO, *Maria Cristina Marchetti (2020), Moda e politica. La rappresentazione simbolica del potere*;  
DOMENICO MADDALONI, *Edmond Goblot (2019). La barriera e il livello. Studio sociologico sulla borghesia francese moderna. A cura di Francesco Pirone*;  
LUCA CORCHIA, *Francesco Antonelli (2019). Tecnocrazia e democrazia. L'egemonia al tempo della società digitale*;
-